

COMUNE DI CAMPOTOSTO
Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 – CONSIGLIERI COMUNALI

1 – I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio Comunale adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1 – La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti dal Sindaco e la relativa seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2 – L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 – Primi adempimenti del Consiglio

1 – Nella prima seduta, il Consiglio deve esaminare la condizione di eleggibilità degli eletti a norma del capo II Titolo III° del D.L.vo n.267/2000.

Art. 4 – Composizione

1 - I consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi composti da un minimo di tre consiglieri, tuttavia: se una lista concorrente alle Elezioni abbia conseguito un numero di seggi inferiore a tre, il consigliere o i consiglieri eletti in tale lista vengono considerati gruppo consiliare a tutti gli effetti.

2 – Se nel corso del mandato si verificano scissioni, in seno ai gruppi, il consigliere o i consiglieri che si vengono a trovare in tale condizione vengono considerati gruppo consiliare a tutti gli effetti.

Art. 5 – Costituzione

1 – Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2 – I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1).

3 – Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capo gruppo.

Art. - 6 - Sede riunioni

- 1 - Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
- 2 - Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
- 3 - Nel caso in cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
- 4 - Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. - 7 - Convocazioni

- 1 - La convocazione del Consiglio Comunale viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnare a domicilio ed in ogni caso in un termine non superiore ai 20 giorni, quando la richiesta viene fatta da 1/5 dei consiglieri assegnati, inserendo nell'ordine del giorno le questioni stesse richieste.

Art. - 8 - Sessioni

- 1 - La convocazione dei Consiglieri deve essere consegnata a domicilio di ciascun consigliere a mezzo del messo comunale.
- 2 - L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno, preceduta da telegramma.
- 3 - Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
- 4 - Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
- 5 - L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.
- 6 - Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli interventi, va consegnato almeno 24 ore prima.
- 7 - Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 8 - L'ordine del giorno del Consiglio deve, sotto la responsabilità del segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
- 9 - Le proposte vanno depositate contemporaneamente alla notifica ai consiglieri della seduta di Consiglio.
- 10 - Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. - 9 - Seduta di prima convocazione

- 1 - Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro consiglieri.
- 2 - I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. - 10 - Seduta di seconda convocazione

1 - E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2 - L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 8).

3 - Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento di cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4 - Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 8.

Art. - 11 - Ordine del Giorno

1 - L'Iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei consiglieri assegnati.

2 - Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3 - La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. - 12 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. - 13 - Ordine durante le sedute

1 - Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Art. - 14 - Sanzioni disciplinari

1 - Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco-Presidente.

2- Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco-Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il *consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio* alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco-Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3) **Omissis.**

4- Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. - 15 - Tumulto in aula

- 1 - Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco-Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
- 2 - In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 16 - Comportamento del pubblico

- 1 - Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco-Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 2 - Il Sindaco - Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 17 - Prenotazione per la discussione

- 1 - I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio e durante la discussione dei singoli argomenti.

Art. 18 - Svolgimento interventi

- 1 - Il Sindaco Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni.
- 2 - I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovano in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
- 3 - I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco - Presidente; non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 19 - Durata degli interventi

- 1 - Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
- 2 - La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del D.L.vo 267/2000 ad eccezione degli argomenti di una certa complessità per i quali il Sindaco - Presidente ne dispone i tempi.
 - b) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- 3 - Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco Presidente può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
- 4 - Il Sindaco - Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può toglierli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
- 5 - La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti ad eccezione degli argomenti di una certa complessità per i quali il Sindaco - Presidente ne dispone i tempi. Il Documento va consegnato al segretario per l'acquisizione a verbale.
- 6 - Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 20 - Questioni pregiudiziali e sospensive.

- 1 - Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

- 2 - La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- 3 - Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
- 4 - Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro per gruppo.
- 5 - In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
- 6 - Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 21 - Dichiarazione di voto

- 1 - A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 2 - Iniziata la votazione, non è più concessa la parola.

Art. 22 - Verifica numero legale

- 1 - In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
- 2 - Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, scioglie la seduta.

Art. 23 - Votazione

- 1 - I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco Presidente.
- 2 - le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
- 3 - Terminate le votazioni, il Sindaco Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 4 - Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il quorum necessario.

Art. 24 - Irregolarità nella votazione

- 1 - Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco - Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, o da qualsiasi consigliere può, valutate le circostanze, dichiarare nulla la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella dichiarata nulla.

Art. 25 - Verbalizzazione riunioni

- 1 - I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.. sono firmati dal sindaco Presidente e dal Segretario.

Art. 26 - Diritti dei Consiglieri

- 1 - Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 27 – Segretario – Incompatibilità

- 1 – Il segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
- 2 – In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 28 – Interrogazioni

- 1 – I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato nonché il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio sugli argomenti di cui all'art. 42 del D.L.vo n.267/2000 e, secondo le modalità di cui all'art. 39 comma 2 del D.L.vo n.267/2000.

Art. 28 – Diritti dei Consiglieri

- 1- Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
- 2- Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
- 3- Il sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

Art. 29 – Interpellanze

- 1 – L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
- 2 – Il Sindaco risponde entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 30 – Mozioni

- 1 – La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
- 2 – La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 31 – Svolgimento delle Mozioni

- 1 -Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
- 2 - Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai quindici minuti.
- 3 - Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i dieci minuti.
- 4 – Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 32 – Emendamenti alle mozioni

- 1 – Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 33 – *Votazione delle mozioni*

- 1 – Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2 – In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votati.

Art. 34 – *Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori*

- 1 – Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva.
- 2 – Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D.L.vo n.267/2000.
- 3 – Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia costruttiva.

Art. 35 – *Decadenza dalla carica di consigliere comunale.*

- 1 – Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
- 2 – Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 69 del D.L.vo n.267/2000.
- 3 – Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.
- 4 – La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
- 5 – La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. E' approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
